



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 25/07/2018

Prot.300/A/5797/18/108/13/1



255844

OGGETTO: Legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio. Attività di controllo e accertamento degli illeciti da parte di organi di polizia stradale. – PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO ROMA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018, con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull'applicazione della normativa sul distacco transnazionale dei lavoratori. In questa prima fase di applicazione, sono state poste all'attenzione di questa Direzione diverse questioni che rendono necessario fornire i seguenti chiarimenti.

1. Chiarimento ai paragrafi 3 e 6 della circolare del 10 luglio 2018

Le informazioni aggiuntive in lingua italiana di cui all'art. 10, comma 1-bis lettera b) del D.lgs. 136/2016⁽¹⁾, da inserire nella comunicazione preventiva, devono intendersi

⁽¹⁾ Paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

riferite esclusivamente alle ipotesi di cabotaggio, e non genericamente a tutto il settore del trasporto su strada.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 136/2016, e prima dell'introduzione del comma 1 bis) sopra citato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva predisposto gli standard e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione preventiva di distacco, attraverso l'apposito *format* digitale, che al termine della compilazione, rende disponibile un documento conforme ai modelli già allegati nella precedente circolare (*all. 3 e 3 bis*), che i conducenti devono esibire in copia in occasione dei controlli da parte degli organi di polizia stradale.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del comma 1 bis) dell'art. 10 del D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato previsto che la comunicazione, solo per l'ipotesi di cabotaggio, sia integrata con ulteriori elementi quali, l'indicazione in lingua italiana della paga oraria lorda in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

Sul tema, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 6262 del 17 luglio 2018, allegata in copia alla presente (*all. 1*), ha segnalato che la piattaforma informatica di cui sopra, non è aggiornata con le novità introdotte e, pertanto, non consente l'inserimento delle indicazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore distaccato.

Tanto si segnala ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12, comma 1-bis, del D.lgs. 136/2016, per i casi di esibizione di documentazione non conforme.

2. Chiarimento ai paragrafi 4 e 5 della circolare del 10 luglio 2018

L'obbligo di tenere a bordo del veicolo la comunicazione preventiva di distacco riguarda sia imprese italiane che utilizzano lavoratori distaccati sia imprese straniere che operano in regime di cabotaggio.

Per effetto delle precisazioni sopraindicate, il paragrafo 4 della circolare del 10 luglio 2018 è sostituito integralmente dal seguente:

“4. Conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco

Secondo le disposizioni dell'art 10, comma, 1-ter, del D.lgs. n. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da imprese italiane che impegnino conducenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

distaccati o, da imprese straniere che impegnino conducenti in attività di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante ⁽²⁾”.

3. Chiarimento al paragrafi 7 della circolare del 10 luglio 2018

Alla luce delle indicazioni procedurali fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 6262 del 17 luglio 2018, occorre chiarire che la segnalazione agli Uffici periferici di quell'organismo deve essere limitata ai casi in cui sia possibile, per gli uffici stessi, dare seguito agli accertamenti di specifica competenza e che, quindi, nel caso di violazioni che riguardano l'omessa comunicazione degli elementi aggiuntivi previsti dall'art. 10, comma 1 bis, lett. b), la segnalazione non deve essere effettuata. Per effetto di queste precisazioni, il paragrafo 7 della circolare del 10 luglio 2018 è sostituito integralmente dal seguente:

“7. Sanzioni per mancata effettuazione della comunicazione

L'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria ⁽³⁾, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l'effettuazione di operazioni di cabotaggio. L'accertamento e la contestazione della

⁽²⁾ Secondo l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Per lo stesso periodo, l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

⁽³⁾ La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

violazione è di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato su strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre avendo diversa oggettività giuridica, l'accertamento della violazione di cui all'art.10, comma 1-ter⁽⁴⁾, del D.lgs. 136/2016, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi.

Invece, l'accertamento dell'illecito previsto dall'art. 10, comma 1-bis lett. b)⁵, non integra l'illecito di cui all'art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 10. Pertanto, in questo caso specifico, la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro non andrà fatta".

4. Chiarimento al paragrafo 8 della circolare del 10 luglio 2018

Le disposizioni dell'art. 207 CDS con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione, trovano applicazione quando con un veicolo immatricolato in altro Stato, è commessa la violazione di cui all'art. 10, comma 1-bis⁽⁶⁾, 1-ter⁽⁷⁾, e 1-quater⁽⁸⁾, del D.lgs. 136/2016.

* * *

⁽⁴⁾ Mancata esibizione di copia della comunicazione preventiva da tenere a bordo del veicolo

⁽⁵⁾ Esibizione di copia della comunicazione in lingua italiana non integrata con le ulteriori informazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore.

⁽⁶⁾ Esibizione di copia della comunicazione in lingua italiana non integrata con le ulteriori informazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore.

⁽⁷⁾ Mancata esibizione di copia della comunicazione preventiva da tenere a bordo del veicolo.

⁽⁸⁾ Mancata esibizione dei seguenti documenti in lingua italiana:

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;
- prospetti di paga del conducente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per immediata consultazione, si trasmette una copia della circolare n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018 (all. 2), opportunamente integrata con le precisazioni sopraindicate.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Segalla



Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Direzione Generale dei sistemi Informativi,
dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e
della comunicazione*

*Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali*

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza*

*Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale*

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 136 del 2016 – circolazione in assenza della documentazione prevista dall'art. 10, commi 1-ter e 1-quater.

In riferimento all'oggetto, si trasmette il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018 il quale, interpellato dal Ministero dell'interno, ha chiarito – condividendo in tal modo l'orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che all'illecito in oggetto introdotto con D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), trova applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada.

Il Ministero dell'Interno con circ. del 10 luglio 2018, che si allega per completezza, ha pertanto diramato le conseguenti istruzioni operative agli organi addetti al controllo.

Come noto, la sanzione prevista dall'art. 12, comma 1 *bis*, è applicata dagli organi di Polizia stradale al conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall'art. 10, comma 1 *quater* (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o "con documentazione non conforme alle predette disposizioni"; obbligato in solido per la violazione degli obblighi in questione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto (cfr. circolare MI 10 luglio 2018, pag. 7).

Per tale violazione, assenza di documentazione a bordo, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all'eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima del chiarimento del Consiglio di Stato, gli Organi accertatori della Polizia stradale abbiano inviato a codesti Uffici rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981 in merito all'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1 *ter* e *quater*, si invitano i medesimi Uffici a restituire la documentazione agli stessi Organi accertatori, dando seguito esclusivamente alla verifica – da effettuare d'ufficio – circa l'eventuale violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 10, comma 1.

Resta ferma, infatti, la competenza degli ispettori del lavoro in relazione all'accertamento e alla contestazione della violazione in argomento, concernente la mancata effettuazione della comunicazione preventiva di distacco e di cabotaggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sanzionata ai sensi dell'art. 12, comma 1.

A tale ultimo riguardo, va considerato che la violazione degli ulteriori obblighi introdotti all'art. 10, comma 1 *bis* lett. b) – indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio – non integrano l'illecito di cui all'art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 10.

Il personale ispettivo, pertanto, si atterrà alle indicazioni già fornite con circolare MLPS-INL n. 3 del 22 dicembre 2016 e con nota INL prot. n. 1670 del 28 febbraio 2017 in merito alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva posto a carico del prestatore di servizi.

Si segnala infine, anche ai fini dell'applicazione della sanzione di competenza della Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1 *bis*, che tuttavia la piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in uso, andrà aggiornata in base alle disposizioni introdotte e, in ragione delle relative iniziative, la presente è trasmessa alla Direzione generale dei sistemi Informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Interno per quanto di competenza.

Firmato digitalmente da PAPA DANILO
C=IT
O=ISPettorato Nazionale DEL
LAVORO/97900660586

IF-DS-SC

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Danilo Papa)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Testo della circolare n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018 integrata con le precisazioni

OGGETTO: Legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio. Attività di controllo ed accertamento degli illeciti da parte degli organi di polizia stradale.

INDIRIZZI OMESSI

La legge 21 giugno 2017, n. 96 (S.O.G.U. n. 144 del 23.6.2017) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, ha introdotto nell'ordinamento importanti modifiche al regime del distacco dei lavoratori che hanno significative ricadute anche per l'attività di prevenzione e controllo dell'autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale.

In particolare, la norma citata è intervenuta sul D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, apportando modificazioni all'art. 10 e all'articolo 12, prevedendo, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell'ambito di tale regime, la predetta comunicazione.

Le norme sopraindicate hanno strategica rilevanza per alcuni settori dell'autotrasporto su strada ed impongono, perciò, una capillare attività di controllo da parte degli organi di polizia sulle strade chiamati a garantire, in ogni ambito del predetto trasporto, il rispetto delle fondamentali regole di concorrenza e tutela sociale. Per questa ragione, ferme restando le competenze in materia degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta, in via principale, il controllo, la verifica e l'accertamento di tutte le violazioni in materia lavorativa, con la presente direttiva, si forniscono alcune istruzioni operative per garantire l'uniforme applicazione delle norme richiamate per quanto riguarda i profili che coinvolgono in modo diretto l'attività degli organi di polizia stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

Le imprese stabilite in uno Stato estero (sia UE, sia extra UE) che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 136, devono preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l'impiego dei lavoratori stessi quando, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

La comunicazione deve essere fornita esclusivamente in forma elettronica attraverso la compilazione di apposito *format* digitale predisposto nel portale internet del Ministero del Lavoro e deve essere effettuata dal datore di lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio, con le modalità tecniche contenute nell'*allegato C* al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016 e nelle Circolari del medesimo Dicastero e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 3 del 22.12.2016 (*all. 1*) e n. 1670 del 28.02.2017 (*all. 2*).

Al termine della procedura informatica di compilazione della comunicazione, viene reso disponibile, in formato digitale, un documento, conforme ai modelli allegati (*all. 3 e 3 bis*), che può essere stampato o copiato direttamente dall'impresa che ha effettuato la comunicazione.

2. Lavoratore distaccato

La normativa richiamata fornisce la definizione di lavoratore distaccato stabilendo che deve intendersi "*il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia*" (v. art. 2, comma 1, lett. *d*) D.lgs. n. 136/2016).

In funzione dei diversi impieghi e delle imprese che possono beneficiare di tale lavoratore, sono previste tre diverse ipotesi di distacco temporaneo:

- da parte di un'impresa avente sede in un Stato estero presso una propria filiale situata in Italia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- da parte dell'impresa sopraindicata presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Ai fini delle disposizioni indicate, allo stesso regime sono sottoposti i lavoratori che le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro distaccano presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (somministrazione transnazionale di manodopera).

3. Comunicazione preventiva nel settore del trasporto stradale.

Nel settore del trasporto stradale, la predetta comunicazione preventiva deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia ⁽¹⁾.

Nel caso di cabotaggio stradale tale comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione. Inoltre, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la citata circolare n. 1670 del 2017, deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l'indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano

(1) I servizi di trasporto internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto n. 136/2016. Parimenti, nelle more di un chiarimento a livello europeo, si ritiene che l'obbligo di comunicazione non sia previsto neanche nelle ipotesi di trasporto, la cui origine o destinazione sia l'Italia, che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

(data inizio distacco), nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio (data fine distacco).

Con l'entrata in vigore del comma 1 bis, dell'art. 10 del D.lgs. 136/2016, introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato previsto che la comunicazione, solo per l'ipotesi di cabotaggio, sia integrata con ulteriori elementi quali, l'indicazione in lingua italiana della paga oraria lorda in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

Sul tema, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 6262 del 17 luglio 2018, ha segnalato che la piattaforma informatica da utilizzare per la comunicazione preventiva, non è aggiornata con le novità introdotte e, pertanto, non consente l'inserimento delle indicazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore distaccato.

4. Conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco

Secondo le disposizioni dell'art 10, comma, 1-ter, del D.lgs. n. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da imprese italiane che impegnino conducenti distaccati o, da imprese straniere che impegnino conducenti in attività di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante ⁽²⁾.

⁽²⁾ Secondo l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Per lo stesso periodo, l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

5. Altri documenti da portare a bordo dei veicoli condotti da lavoratori distaccati o in regime di cabotaggio

Il successivo comma 1-quater del citato articolo 10, prevede che, in occasione di un controllo su strada di veicoli di imprese che impegnano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, gli organi di polizia stradale, oltre alla presenza della comunicazione preventiva di cui sopra, verificano la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione:

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 ⁽³⁾;

di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

⁽³⁾ Il contratto o altro documento equivalente, deve contenere (art. 1 e 2 D. Lgs.26.5.1997, n. 152):

- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- la durata del lavoro da effettuare all'estero e le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.

Le informazioni di cui sopra, che hanno carattere generale, possono essere rese anche mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- prospetti di paga del conducente.

Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.

6. Sanzioni per mancanza della comunicazione o di altri documenti

L'articolo 12, comma 1-bis del D.lgs. 136/2016, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria ⁽⁴⁾, il conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circola senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti indicati nel precedente paragrafo 5 ⁽⁵⁾.

La stessa sanzione trova applicazione anche nei confronti di chiunque circola con una documentazione non conforme alle predette disposizioni, in particolare, quando i contenuti non siano corrispondenti a quelli imposti dalla normativa vigente o per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana.

La sanzione sopraindicata è applicata al conducente. Obbligato in solido per la violazione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto.

Nelle ipotesi di cabotaggio, in caso di esibizione di copia della comunicazione priva delle informazioni aggiuntive di cui all'art. 10, comma 1-bis lett. b, si richiama quanto indicato nel precedente paragrafo 3, riguardo la piattaforma informatica da utilizzare per la comunicazione, che al momento non è aggiornata e, pertanto, non consente l'inserimento delle indicazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore distaccato.

7. Sanzioni per mancata effettuazione della comunicazione

L'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria ⁽⁶⁾, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10,

⁽⁴⁾ Chi contravviene alle disposizioni indicate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 (pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 1.000 euro)

⁽⁵⁾ Si tratta dei documenti previsti dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater del D. Lgs. 136/2016

⁽⁶⁾ La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

comma 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l'effettuazione di operazioni di cabotaggio. L'accertamento e la contestazione della violazione è di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato su strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre avendo diversa oggettività giuridica, l'accertamento della violazione di cui all'art.10, comma 1-ter⁽⁷⁾, del D.lgs. 136/2016, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi.

Invece, l'accertamento dell'illecito previsto dall'art. 10, comma 1-bis lett. b)⁸, non integra l'illecito di cui all'art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 10. Pertanto, in questo caso specifico, la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro non andrà fatta.

8. Procedura di applicazione delle sanzioni

Il D.lgs. n. 136/16 nulla prevede sul procedimento relativo alla fase successiva ai controlli, in particolare per ciò che concerne l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni e la normativa applicabile al procedimento sanzionatorio.

Acquisito in merito il parere del Consiglio di Stato ⁽⁹⁾, l'accertamento e la contestazione della violazione di cui all'art. 12, comma 1 bis, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del codice della strada. Per questa

⁽⁷⁾ Mancata esibizione di copia della comunicazione preventiva da tenere a bordo del veicolo

⁽⁸⁾ Esibizione di copia della comunicazione in lingua italiana non integrata con le ulteriori informazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore.

⁽⁹⁾ Parere n. 1557 del 18.06.2018 – numero affare 595/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

violazione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano applicazione del disposizioni della L. 689/81.

Per effetto di tale interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, per la violazione punita dall'art. 12, comma 1 bis del D.Lgs 136/2016, perciò, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma scontata del 30% rispetto al minimo edittale, secondo quanto previsto dall'art. 202 CdS. Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 203 CdS, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo e l'illecito potrà essere estinto con il pagamento di una somma pari alla metà alla metà del massimo edittale previsto dallo stesso art. 12, comma 1 bis, D.Lgs 136/2016 più le spese di procedimento.

Secondo le norme del codice della strada, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 12, comma 1 bis, può essere oggetto di ricorso al Prefetto, ovvero di opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, secondo le procedure del titolo VI del Codice.

Quando il veicolo con il quale è commessa la violazione di cui all'art. 10, comma 1-bis⁽¹⁰⁾, 1-ter⁽¹¹⁾, e 1-quater⁽¹²⁾, del D.lgs. 136/2016, è immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, l'art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 CdS, con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione. Anche per tale ipotesi, come precisato dal Consiglio di Stato, la somma da pagare è determinata secondo le disposizioni dell'art. 202 CdS ⁽¹³⁾.

⁽¹⁰⁾ Esibizione di copia della comunicazione in lingua italiana non integrata con le ulteriori informazioni relative alla paga oraria, alle spese di viaggio, vitto e alloggio del lavoratore.

⁽¹¹⁾ Mancata esibizione di copia della comunicazione preventiva da tenere a bordo del veicolo.

⁽¹²⁾ Mancata esibizione dei seguenti documenti in lingua italiana:

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;
- prospetti di paga del conducente

⁽¹³⁾ Cioè il minimo edittale previsto dall'art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 (1.000 euro) con possibilità di ridurlo, in caso di pagamento entro 5 giorni, del 30%. La cauzione da versare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

L'accertamento e la contestazione della violazione di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 136/2016 rimane, invece, di competenza l'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, nell'ambito dei controlli sull'impresa per la verifica delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la procedura dettata dalla legge n. 689/81.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

PG/AA

in caso di mancato pagamento, conformemente alle disposizioni dell'art. 207 CdS è pari al minimo edittale (1.000 euro) per i veicoli immatricolati in Europa o nello SEE ed alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (5.000 euro) nel caso di veicoli immatricolati in altri Stati.